



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CALABRESE Maurizio (id FSI 100165)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Renato DIDONI 2024 - Milano”:
“Io Mario Rancati arbitro principale al momento dell'accadimento dei fatti non ero presente pertanto riporto fedelmente quanto dichiarato dal mio collega Pincioli arbitro collaboratore: *Durante il secondo turno del torneo B, il giocatore CALABRESE Maurizio id FSI 100165, mentre sta giocando ed è seduto al tavolo, estrae il telefono, acceso, da un borsello. In quel momento passo vicino a lui e gli comunico il divieto di utilizzo del cellulare (art. 12.8 FIDE Laws of Chess) e la perdita immediata della partita (art. 11.3.2.2 FIDE Laws of Chess). Il giocatore, evidentemente contrariato, sostiene che sia un'ingiustizia, alzando la voce in sala di gioco. Ribadisco la decisione, spiegando che era previsto chiaramente dal regolamento e ricordando che il divieto era stato ribadito all'inizio del torneo. Il giocatore, a questo punto, mi manda a fare in c**o ad alta voce, in presenza di giocatori (compresi bambini delle scuole elementari) e dei loro accompagnatori. Esce quindi dalla sala di gioco sbattendo la porta. Pochi minuti dopo mi chiede, sempre alzando la voce, le generalità, in modo da potermi segnalare alla Federazione. Mi faccio seguire fuori dalla sala di gioco e gli mostro il cartellino arbitrale in modo da fargli avere i dati necessari. Il giocatore alza ulteriormente la voce in presenza di giocatori e accompagnatori, commenta che "ero da manicomio", che aveva buttato via i soldi dell'iscrizione a causa del mio intervento e chiede, polemicamente, se dovessi proprio passare in quel momento dietro di lui. Ribadisco che il regolamento è molto chiaro e, alla luce del commento sulla quota di iscrizione sprecata, gli chiedo se volesse ritirarsi dal torneo. Mi comunica di volersi ritirare dal torneo, viene segnato come ritirato e non si presenta durante i turni successivi.”*

Rendo noto che non sono ancora pervenute scuse, né direttamente né tramite altri, né a me né all'Organizzatore.”

L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”. L’art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell’agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”.

Il tesserato CALABRESE ha reagito senza autocontrollo alla sanzione legittimamente irrogata per utilizzo di cellulare durante il gioco e, inoltre, ha gravemente offeso l’arbitro, ad alta voce e, secondo quanto risulta dal referto, anche davanti a minorenni.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **sospensione per mesi uno** nei confronti di CALABRESE Maurizio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 20.12.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)